

**COMUNE DI RIVAROLO CANAVESE**  
**Città Metropolitana di Torino**

Sede: Via Ivrea 64 – 10086 Rivarolo Canavese (TO)  
Tel. 0124 454601

**COMUNE DI**  
**RIVAROLO CANAVESE:** POLIZIA MUNICIPALE

**OGGETTO:** SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA

**ALLEGATO**

**A**

**RELAZIONE GENERALE**  
**DI PROGETTO ESECUTIVO**

R.U.P.: Dr. Sergio Cavallo

Progettista: ing. Mario Frara

Redatto da: ing. Mario Frara

**EDIZIONE:** *Dicembre 2022*

## Sommario

PREAMBOLO .....	2
NOTA SULLA PRIVACY.....	2
DESCRIZIONE DEI LAVORI .....	6
CARATTERISTICHE TECNICHE.....	9
ADEMPIENZE DEL FORNITORE.....	10
OBIETTIVI GENERALI DEL SISTEMA.....	10

## PREAMBOLO

Rivarolo Canavese si trova a 40 km da Torino in direzione Nord, si estende in una superficie di 32,25km<sup>2</sup> e conta circa 12300 abitanti con una densità di circa 381 abitanti/km<sup>2</sup>. Il comune intende dotarsi di un evoluto sistema di videosorveglianza urbana per supportare la Polizia Locale e le Forze dell'Ordine nel contrasto e repressione verso gli atti di vandalismo, la microcriminalità e le violazioni delle norme regolamentari, soprattutto del Codice della Strada.

Le considerazioni che hanno portato alla decisione di un tale investimento, oltre alla suddetta motivazione, sono state:

- Le richieste della cittadinanza di un più elevato livello di sicurezza e tutela del patrimonio pubblico;
- L'opportunità di finanziamento rappresentata dal D.L. 20 febbraio 2017, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni, a giungere all'ultimo Decreto dal Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21 Ottobre 2022 (GU n.281 del 01-12-2022 pagina 9);
- Il progetto di dotare il territorio comunale di un sistema di videosorveglianza urbana (SVU) con 5 postazioni dotate complessivamente di 6 Telecamere CCTV di contesto ed 1 telecamera ANPR (*Automatic Number Plate Recognition*) a doppia corsia con funzionalità evolute di lettura targhe.

Con questo intervento il Comune di Rivarolo Canavese intende rispondere alla necessità di sicurezza della cittadinanza con la presentazione di Progetto Esecutivo di Sistema di Videosorveglianza Urbana (SVU) per la richiesta di ammissione al finanziamento.

Il progetto prevede un dimensionamento sia gli impianti principali della rete radio di trasporto, sia la centrale di gestione o Control Room.

Ciò premesso, il comune di Rivarolo Canavese presenta richiesta di ammissione al finanziamento per la realizzazione del Sistema di Videosorveglianza Urbana integrato con postazione ANPR per lettura targhe.

## NOTA SULLA PRIVACY

La protezione dei dati personali nell'utilizzo degli impianti e sistemi di videosorveglianza è tutelata dal Garante con le disposizioni di carattere generale in materia dell'8 aprile 2010 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.99 del 29 aprile 2010).

A tale proposito il provvedimento dedica un apposito capitolo alla sicurezza urbana, sulla scorta delle previsioni di cui all'art.6, commi 7 e 8, della legge 23 aprile 2009, n.38 recante "misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori" disciplinando la possibilità per i Comuni di utilizzare sistemi di videosorveglianza per la tutela della sicurezza e i relativi termini di conservazione dei dati raccolti:

- Per la tutela della sicurezza urbana, i comuni possono utilizzare sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- La conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza è limitata ai sette giorni successivi alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione.
- Gli interessati dovranno essere sempre informati che stanno per accedere in una zona videosorvegliata; ciò anche nei casi di eventi e in occasione di spettacoli pubblici (es. concerti, manifestazioni sportive).

A tal fine, il Garante ritiene che si possa utilizzare lo stesso modello semplificato di informativa "minima", indicante il titolare del trattamento e la finalità perseguita, già 4 individuato ai sensi dell'art. 13, comma 3, del Codice (intendendo per Codice il D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali") nel provvedimento del 2004 e riportato in Fig.1.

Nel caso in cui il sistema di videosorveglianza fosse collegato con le forze di polizia, deve essere utilizzato il modello riportato in Fig.2. Il modello è ovviamente adattabile a varie circostanze. In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area oggetto di rilevamento e alle modalità delle riprese, potranno essere installati più cartelli. Il supporto con l'informativa:

- Deve essere collocato prima del raggio di azione della telecamera, anche nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti;

- Deve avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche quando il sistema di videosorveglianza sia eventualmente attivo in orario notturno;
- Può inglobare un simbolo o una stilizzazione di esplicita e immediata comprensione, eventualmente diversificati al fine di informare se le immagini sono solo visionate o anche registrate.



Fig. 1 – Videosorveglianza non collegata alle Forze di Polizia

Fig. 2 – Videosorveglianza collegata alle Forze di Polizia

Talune disposizioni del Codice, tra le quali quella riguardante l'obbligo di fornire una preventiva informativa agli interessati, non sono applicabili al trattamento di dati personali effettuato, anche sotto forma di suoni e immagini, dal "Centro elaborazione dati del Dipartimento di pubblica sicurezza o da forze di polizia sui dati destinati a confluire in base alla legge, ovvero da organi di pubblica sicurezza o altri soggetti pubblici per finalità di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione dei reati, effettuati in base ad espressa disposizione di legge che preveda specificamente il trattamento" (art. 53 del Codice).

Alla luce di tale previsione del Codice, i predetti titolari del trattamento di dati personali devono osservare i seguenti principi:

- a) l'informativa può non essere resa quando i dati personali sono trattati per il perseguimento delle finalità di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione dei reati;
- b) il trattamento deve comunque essere effettuato in base ad espressa disposizione di legge che lo preveda specificamente.

Il Garante, al fine di rafforzare la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali degli interessati, ritiene fortemente auspicabile che l'informativa, benché non obbligatoria, laddove l'attività di videosorveglianza sia espletata ai sensi dell'art. 53 del Codice, sia comunque resa in tutti i casi nei quali non ostano in concreto specifiche ragioni di tutela e sicurezza pubblica o di prevenzione, accertamento o repressione dei reati.

Ciò naturalmente all'esito di un prudente apprezzamento volto a verificare che l'informativa non ostacoli, ma anzi rafforzi, in concreto l'espletamento delle specifiche funzioni perseguite, tenuto anche conto che rendere palese l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza può, in molti casi, svolgere una efficace funzione di deterrenza. In ogni caso resta fermo che, anche se i titolari si avvalgono della facoltà di fornire l'informativa, resta salva la non applicazione delle restanti disposizioni del Codice tassativamente indicate dall'art. 53, comma 1, lett. a) e b).

Va infine sottolineato che deve essere obbligatoriamente fornita un'idonea informativa in tutti i casi in cui, invece, i trattamenti di dati personali effettuati tramite l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza dalle forze di polizia, dagli organi di pubblica sicurezza e da altri soggetti pubblici non siano riconducibili a quelli espressamente previsti dall'art. 53 del Codice (es. utilizzo di sistemi di rilevazioni delle immagini per la contestazione delle violazioni del Codice della strada).

La necessità di garantire, in particolare, un livello elevato di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali rispetto al trattamento dei dati personali consente la possibilità di utilizzare sistemi di videosorveglianza, purché ciò non determini un'ingerenza ingiustificata nei diritti e nelle libertà fondamentali degli interessati come ad es. alla eventuale registrazione di immagini che possano ricondurre all'individuazione di convinzioni religiose e filosofiche, alle origini razziali ed etniche, allo stato di salute e agli orientamenti sessuali delle persone eventualmente riprese con i sistemi di videosorveglianza.

Naturalmente l'installazione di sistemi di rilevazione delle immagini deve avvenire nel rispetto, oltre che della disciplina in materia di protezione dei dati personali, anche delle altre disposizioni dell'ordinamento applicabili, quali ad es. le vigenti norme dell'ordinamento civile e penale in materia di interferenze illecite nella vita privata, sul controllo a distanza dei lavoratori, in materia di sicurezza presso stadi e impianti sportivi, o con riferimento a musei, biblioteche statali e archivi di Stato, in relazione ad impianti di ripresa sulle navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali e, ancora, nell'ambito dei porti, delle stazioni ferroviarie, delle stazioni delle ferrovie metropolitane e nell'ambito delle linee di trasporto urbano.

In tale quadro, pertanto, è necessario che:

- a) Il trattamento dei dati attraverso sistemi di videosorveglianza sia fondato su un principio di finalità e liceità che il Codice prevede espressamente per i soggetti pubblici da un lato e, dall'altro, per soggetti privati ed enti pubblici economici. Si è invece constatato che taluni soggetti pubblici e privati si propongono abusivamente, quale scopo della videosorveglianza, finalità di sicurezza pubblica, prevenzione o accertamento dei reati che invece competono solo ad organi giudiziari o di polizia giudiziaria oppure a forze armate o di polizia.
- b) Ciascun sistema informativo ed il relativo programma informatico vengano conformati già in origine in modo da non utilizzare dati relativi a persone identificabili quando le finalità del trattamento possono essere realizzate impiegando solo dati anonimi (es., configurando il programma informatico in modo da consentire, per monitorare il traffico, solo riprese generali che escludano la possibilità di ingrandire le immagini e rendere identificabili le persone). Lo impone il principio di necessità, il quale comporta un obbligo di attenta configurazione di sistemi informativi e di programmi informatici per ridurre al minimo l'utilizzazione di dati personali (art. 3 del Codice).
- c) L'attività di videosorveglianza venga effettuata nel rispetto del c.d. principio di proporzionalità nella scelta delle modalità di ripresa e dislocazione (es. tramite telecamere fisse o brandeggiabili, dotate o meno di zoom), nonché nelle varie fasi del trattamento che deve comportare, comunque, un trattamento di dati pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite (art. 11, comma 1, lett. d) del Codice).

Devono essere sottoposti alla verifica preliminare del Garante per la protezione dei dati personali i sistemi di videosorveglianza dotati di software che permetta il riconoscimento della persona tramite collegamento o incrocio o confronto delle immagini rilevate (es. morfologia del volto) con altri specifici dati personali, in particolare con dati biometrici, o sulla base del confronto della relativa immagine con una campionatura di soggetti preconstituita alla rilevazione medesima. Un analogo obbligo sussiste con riferimento a sistemi c.d. intelligenti, che non si limitano a riprendere e registrare le immagini, ma sono in grado di rilevare automaticamente comportamenti o eventi anomali, segnalarli, ed eventualmente registrarli. In linea di massima tali sistemi devono considerarsi eccedenti rispetto alla normale attività di videosorveglianza, in quanto possono determinare effetti particolarmente invasivi sulla sfera di autodeterminazione dell'interessato e, conseguentemente, sul suo comportamento. Il relativo utilizzo risulta comunque giustificato solo in casi particolari, tenendo conto delle finalità e del contesto in cui essi sono trattati, da verificare caso per caso sul piano della conformità ai principi di necessità, proporzionalità, finalità e correttezza (artt. 3 e 11 del Codice).

Tabella 1

**PROVVEDIMENTO GENERALE DEL GARANTE PER LA PROTEZIONE  
DEI DATI PERSONALI IN MATERIA DI VIDEOSORVEGLIANZA**

<b>Provvedimento generale 8 Aprile 2010</b>	Il Provvedimento generale, che sostituisce quello del 29 aprile 2004, si è reso necessario sia per il sempre più frequente ricorso ai sistemi di videosorveglianza sia in ragione dei numerosi interventi legislativi adottati in materia, e, in particolare, quelli più recenti che hanno attribuito ai sindaci e ai comuni specifiche competenze in materia di sicurezza urbana.
<b>Profilo Generale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ I sistemi integrati di videosorveglianza possono essere adottati solo nel rispetto di specifiche garanzie per la libertà delle persone.</li> <li>➤ Obbligo di informativa mediante apposizione di nuovi cartelli (anche luminosi) per segnalare la presenza di telecamere collegate con le sale operative delle F.P.</li> <li>➤ Obbligo di sottoporre alla verifica del Garante della privacy, prima della loro attivazione, i sistemi che presentino rischi per i diritti e le libertà fondamentali delle persone, come i sistemi tecnologicamente avanzati (es. dati biometrici) o «intelligenti» (in grado di rilevare automaticamente comportamenti anomali), ovvero la necessità di prolungare la conservazione delle immagini oltre il termine previsto (una settimana per le F.P.).</li> </ul>
<b>Profili di interesse per le Forze di Polizia</b>	Il Provvedimento non va ad incidere sulle attività di videosorveglianza effettuate dalle F.P. per finalità di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, salvaguardando, nel contempo, il trattamento e la conservazione dei dati per esigenze investigative, richiamando espressamente le deroghe previste dall'art. 53 del Codice in materia di protezione dei dati personali.
<b>Informativa</b>	I cittadini che transitano nelle aree sorvegliate devono essere informati con cartelli della presenza delle telecamere, i cartelli devono essere resi visibili anche quando il sistema di videosorveglianza è attivo in orario notturno. Nel caso in cui i sistemi di videosorveglianza installati da soggetti pubblici e privati siano collegati alle F.P. è necessario apporre uno specifico cartello, sulla base del modello elaborato dal Garante. Le telecamere installate a fini di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica non devono essere segnalate, ma il Garante auspica comunque l'utilizzo di cartelli che informino i cittadini.
<b>Conservazione Dati</b>	Le immagini registrate possono essere conservate per un periodo limitato e fino ad un massimo di 24 ore, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a indagini. Per attività particolarmente rischiose (esempio le banche) è ammesso un tempo più ampio, che non può superare comunque la settimana. Eventuali esigenze di ulteriore prolungamento dovranno essere sottoposte a verifica preliminare del Garante.
<b>Sicurezza urbana</b>	I Comuni che installano telecamere per fini di sicurezza urbana hanno l'obbligo di mettere cartelli che ne segnalino la presenza, salvo che le attività di videosorveglianza siano riconducibili a quelle di tutela specifica della sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione dei reati. La conservazione dei dati non può superare i 7 giorni, fatte salve speciali esigenze.
<b>Sistemi integrati</b>	Per i sistemi che collegano telecamere tra soggetti diversi, sia pubblici che privati, o che consentono la fornitura di servizi di videosorveglianza «in remoto» da parte di società specializzate (società di vigilanza, Internet providers) mediante collegamento telematico ad un unico centro, sono obbligate specifiche misure di sicurezza. Per alcuni sistemi è necessaria la verifica preliminare del Garante.
<b>Sistemi intelligenti</b>	Per i sistemi di videosorveglianza «intelligenti» dotati di software che permettono l'associazione di immagini a dati biometrici (come il «riconoscimento facciale») o in grado, ad esempio, di riprendere e registrare automaticamente comportamenti o eventi anomali e segnalarli (« <i>motion detection</i> ») è obbligatoria la verifica preliminare del Garante.

<b>Violazioni del Codice della Strada</b>	Sono obbligatori i cartelli che segnalino i sistemi elettronici di rilevamento delle infrazioni. Le telecamere devono riprendere solo la targa del veicolo (non quindi conducente, passeggeri, eventuali pedoni). Le fotografie/ video attestanti l'infrazione non devono essere inviati al domicilio dell'intestatario del veicolo.
<b>Deposito rifiuti</b>	E' lecito l'utilizzo di telecamere per controllare scariche di sostanze pericolose, per monitorare il loro uso, la tipologia dei rifiuti scaricati e l'orario di deposito.
<b>Luoghi di lavoro</b>	Le telecamere possono essere installate solo nel rispetto delle norme in materia di lavoro. E' vietato comunque il controllo a distanza dei lavoratori, sia all'interno degli edifici sia in altri luoghi di lavoro.
<b>Ospedali e luoghi di cura</b>	Non è consentita la diffusione di immagini di persone malate mediante monitor quando questi sono collocati in locali accessibili al pubblico. E' ammesso, nei casi indispensabili, il monitoraggio da parte del personale sanitario dei pazienti ricoverati in particolari reparti (ad esempio in rianimazione), ma l'accesso alle immagini deve essere consentito solo al personale autorizzato ed ai familiari dei ricoverati.
<b>Istituti scolastici</b>	E' ammessa l'installazione di sistemi di videosorveglianza per la tutela dagli atti vandalici, con riprese delimitate alle sole aree interessate e solo negli orari di chiusura.
<b>Trasporto pubblico e Taxi</b>	E' lecita l'installazione su mezzi di trasporto pubblico e presso le fermate, ma rispettando limiti precisi (es. angolo visuale circoscritto, riprese senza l'uso di zoom). TAXI: le telecamere non devono riprendere in modo stabile la postazione di guida.
<b>Web cam a scopo turistico</b>	La ripresa delle immagini deve avvenire con modalità che non rendano identificabili le persone.
<b>Soggetti privati</b>	A tutela delle persone e della proprietà, contro possibili aggressioni, furti, rapine, danneggiamenti, atti di vandalismo, prevenzione incendi, sicurezza dei lavoro, si possono installare telecamere senza il consenso dei soggetti ripresi, ma sempre sulla base delle restrizioni indicate dal Garante.

Per maggiori dettagli si rinvia al "Provvedimento in materia di Videosorveglianza" emesso dal Garante per la Protezione dei dati Personali edizione ottobre 2010 scaricabile dal sito [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it)

## DESCRIZIONE DEI LAVORI

Il progetto consiste nella realizzazione di un sistema di videosorveglianza urbana che rispetti i principi di liceità, necessità e proporzionalità.

E' composto da 5 postazioni CCTV con complessive 6 telecamere di contesto ad elevata risoluzione, ed 1 postazione ANPR dotata di dispositivo di riconoscimento targhe di elevata qualità adoppia corsia. La scelta di ANPR di qualità è dettata dal fatto che la strada da sorvegliare (SP460 di Ceresole) è molto trafficata a tutte le ore e spesso i veicoli transitano a velocità superiori ai limiti consentiti.

Le postazioni delle telecamere e la loro tipologia sono riportate in tabella 2, mentre in figura 3 sono evidenziate in modalità grafica.

Tutte le telecamere comunicheranno i dati alla centrale operativa, ubicata presso la sede della Polizia Locale (sito 00).

I dati raccolti dal sistema di videosorveglianza non saranno quindi interconnessi con altri sistemi, archivi o banche dati né resi accessibili da altre periferiche.

L'accesso alla centrale operativa sarà consentito esclusivamente al personale incaricato dei servizi rientranti nei compiti istituzionali ed al personale addetto alla manutenzione dell'impianto ed alla pulizia dei locali. Il progetto prevede un'informativa agli interessati che si trovino in una zona video sorvegliata, ove verrà effettuata la registrazione delle immagini, da attuarsi mediante cartelli segnalatori.

La fornitura prevede:

- l'installazione, nelle postazioni indicate, di punti di ripresa connesse a link radio a larga banda per la trasmissione dei flussi video digitali (protocollo IP su Ethernet) verso il centro stella nella Control Room (CR – sede della Polizia Locale, sito 00) presso il Municipio.
- L'allestimento di impianti di rilancio presso il Campanile della Chiesa di San Rocco, il Centro

Commerciale San Francesco e la scuola Guido Gozzano

- Utilizzo delle tubazioni dell'Illuminazione comunale per la posa di cavi di alimentazione elettrica, da collegare in quadro elettrico comunale, a monte dell'interruttore crepuscolare astronomico, con apposito interruttore differenziale e magnetotermico.
- Richiesta ad e-Distribuzione di allaccio contatori energia elettrica nei siti ove non sia possibile alimentare diversamente le postazioni di ripresa. I costi per attivazione di nuovo contatore Enel BT 220Vac-1.5kW (contributi Una Tantum di importo base, quota allaccio, quota potenza, quota fissa di legge e canone) saranno a carico dell'Amministrazione Comunale.
- L'allestimento all'interno della centrale operativa della Polizia Locale, di server, monitor, software, sistema di registrazione, gruppo di continuità e quanto necessario al corretto funzionamento dell'impianto di videosorveglianza.

Dovranno essere prodotti dall'Appaltatore:

- gli schemi di funzionamento dell'impianto;
- i manuali d'uso e di manutenzione delle apparecchiature;
- i manuali dei moduli software;
- le certificazioni richieste da norme di legge;

Per assicurare le migliori soluzioni tecniche e garantire la massima funzionalità del sistema di videosorveglianza, la verifica di dettaglio delle soluzioni impiantistiche da adottare verrà definita con sopralluogo congiunto, per ogni sito, dall'Appaltatore e Direzione Lavori. Essendo un Appalto a misura, i lavori verranno liquidati sulla base dell'elenco prezzi unitari.


Nel prezzo offerto il concorrente dovrà includere un periodo di manutenzione di 12 mesi nel rispetto delle modalità e gli SLA previsti nel CSA-DP.

**Tabella 2: tipologia, denominazione e locazione dei siti di videosorveglianza in progetto.**

ID	DESCRIZIONE POSTAZIONE	LATITUDINE	LONGITUDINE	ALLESTIMENTO
0	CONTROL ROOM	45.332903°	7.725446°	POLIZIA LOCALE
1	CORSO ARDUINO SSP 460	45.319392°	7.730828°	ANPR DOPPIA CORSIA
2	FRAZIONE ARGENTERA	45.292433°	7.722903°	2 CCTV
3	CENTRO SAN FRANCESCO - AREA ECOLOGICA	45.330749°	7.722713°	2 CCTV
4	SCUOLA GIBELLINI VALLAURI - VIA BREAZZANO	45.327465°	7.716328°	1 CCTV
5	FRAZIONE VESIGNANO	45.345211°	7.711089°	1 CCTV
0.2	RILANCIO SCUOLA GOZZANO	45.328038°	7.718350°	RILANCIO
0.1	CAMPANILE CHIESA SAN ROCCO	45.331871°	7.724417°	RILANCIO
0.3	CENTR COMMERCIALE SAN FRANCESCO	45.330925°	7.722566°	RILANCIO



Figura 3: postazioni di videosorveglianza inseriti nel progetto



## CARATTERISTICHE TECNICHE

Il sistema di videosorveglianza che si intende adottare dovrà essere conforme agli indirizzi del mercato ed alle soluzioni tecniche più avanzate. Dovrà inoltre possedere le seguenti caratteristiche funzionali:

- gli apparati dovranno essere dotati di certificazione attestanti la conformità alle leggi e alle normative europee vigenti (ad esempio: immissione sul mercato, marcatura CE, notifica ai sensi della direttiva 99/5/CEE per le apparecchiature radio), in particolare dovranno soddisfare, come richiamato in precedenza, ai requisiti nazionali richiesti dal D.Lgs. n.196 del 30/06/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dal “Provvedimento generale sulla videosorveglianza” emanato il 29/04/2004 e s.m.i, compresa quella di aprile 2010, dal Garante per la protezione dei dati personali;
- il sistema dovrà garantire nel tempo il costante mantenimento della qualità del segnale video, anche al variare delle condizioni atmosferiche e ambientali; in particolare, tutte le apparecchiature installate in campo aperto dovranno essere alloggiare in custodie climatizzate, al fine di garantire il corretto funzionamento del sistema anche per temperature inferiori allo 0°C, e con un adeguato grado di protezione IP;
- espandibilità: i criteri adottati nella realizzazione dovranno essere aperti all’implementazione con nuove tecnologie, all’incremento dei punti di ripresa su rete con protocollo IP e ai futuri sviluppi in materia di controllo del traffico e lettura delle targhe ANPR (almeno ulteriori 6 postazioni). A questo scopo verranno privilegiate soluzioni di modularità e programmabilità delle apparecchiature;
- omogeneità: tutte le apparecchiature e le soluzioni adottate dovranno essere il più possibile omogenee per tipologia, interfaccia utente e specializzazione e qualità di ripresa.
- scalabilità prevedendo l’installazione di apparecchiature in grado di adeguarsi a nuovi standard video e di comunicazione.
- Qualità e norme per la fornitura: Tutti i materiali e apparecchiature oggetto dell’appalto dovranno essere di primaria marca produttrice, nuovi originali e verificati preventivamente dal Corpo di Polizia Locale prima della loro installazione, oltre alla verifica in accettazione da parte della Direzione Lavori.

## ADEMPIENZE DEL FORNITORE

Il fornitore rilascerà al Comando della Polizia Locale la dichiarazione di conformità del sistema di videosorveglianza e dell'installazione. Qualora le telecamere non risultassero conformi alle normative vigenti, o non venissero rilasciate le dichiarazioni di cui sopra, la Direzione Lavori rifiuterà il materiale in fornitura o già fornito, provvedendo all'acquisto presso altra Ditta specializzata e addebitando il maggiore onere sostenuto alla Ditta inadempiente, fatte salve dimostrate e giustificate cause di indisponibilità del prodotto o della soluzione tecnica specifica.

Qualsiasi guasto e difetto che dovesse emergere ed imputabili ai prodotti e/o al montaggio e posa in opera non eseguita correttamente dovranno essere risolti senza poter richiedere all'Amministrazione comunale alcun onere aggiuntivo.

## OBIETTIVI GENERALI DEL SISTEMA

Ci si prefigge il raggiungimento dei seguenti obiettivi minimi di monitoraggio delle zone:

- Registrazione 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 giorni all'anno, su preset variabile di telecamera, in formato digitale, delle riprese relative alle zone individuate;
- Collegamento alla postazione di videosorveglianza la sede della Polizia Locale del Comune di Rivarolo Canavese e replicabile, qualora richiesto, presso il Comando dei Carabinieri dello stesso comune per la visione in tempo reale delle immagini riprese;
- Le immagini registrate dovranno essere facilmente utilizzabili e gestibili anche per quanto riguarda il trasporto su strumentazione in grado di visualizzare il contenuto in sicurezza;
- Il supporto di registrazione dovrà avere una autonomia di 7 e non più di 7 giorni (con cancellazione automatica in forma ciclica) senza margini in difetto;
- Le immagini registrate dovranno poter essere visualizzate sia singolarmente (immagine per immagine), sia tramite applicazione che consenta la visualizzazione del filmato;
- Deve essere garantita ed inclusa in fornitura la possibilità di stampa dell'immagine su normali stampanti, con dati di riferimento;
- La ricerca dell'immagine deve essere semplice da richiamare, grafica e basata sulla cronologia;
- Le classi di rete di trasporto della videosorveglianza, per sicurezza, dovranno essere diverse da quelle delle LAN comunali ed inoltre dovranno essere garantiti i massimi livelli di sicurezza, sia per la LAN interna sia per la WAN comunale.
- Tutte le operazioni di installazione e regolazione delle telecamere dovranno essere effettuate dalla ditta appaltatrice, rispettando le norme inerenti la tutela della "privacy".